

DELIBERA N. 27/13/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' RADIO TELE DIOGENE
S.R.L. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA
IN AMBITO LOCALE TELEDIOGENE) PER LA VIOLAZIONE
DELL'ARTICOLO 38, COMMA 9, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31
LUGLIO 2005, N. 177 COME MODIFICATO**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 28 febbraio 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208, come modificato dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*” pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 giugno 2008, n. 132, dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 29 marzo 2010, n.73 e dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive*”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 30 luglio 2012, n.176;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*” nel testo coordinato in allegato A alla delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 130/08/CONS, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 96 del 23 aprile 2008;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Co.Re.Com*”, assunta dal Consiglio dell’Autorità in data 28 aprile 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai Co.Re.Com.*”, assunta dal Consiglio dell’Autorità in data 28 aprile 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS del 12 dicembre 2007 recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge della Regione Calabria del 22 gennaio 2001, n. 2, recante “*Istituzione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni – Co.Re.Com.*”;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, di cui all’art. 3, dell’accordo quadro, sottoscritta in data 16 dicembre 2009 per l’attuazione della delega al Comitato Regionale per le Comunicazioni nell’ambito della Regione Calabria;

RILEVATO che dall’attività di monitoraggio espletata dal Co.re.com. Calabria è emerso che l’emittente televisiva locale “Telediogene” ha trasmesso, in data 6 settembre 2012, nella fascia oraria 18:00 - 19:00 spot pubblicitari in misura eccedente il 25%, per ogni ora di programmazione, superando i limiti previsti, oltre ogni ragionevole tolleranza (pari al 2%) dall’art. 38, comma 9, del D.Lgs 177/2005 come modificato;

RILEVATO che il Co.re.com. Calabria ha contestato alla Soc. Radio Tele Diogene S.r.l., con atto n. CONT/2/12/DIR, del 30 ottobre 2012 esercente l’emittente televisiva locale “Telediogene”, la violazione del disposto di cui all’art. 38, comma 9, d.lgs. 177/05 per aver la suddetta emittente, relativamente ai programmi trasmessi tra le ore 18.00 e le ore 19.00 del 6 settembre 2012 trasmesso 13 spot pubblicitari pari a una percentuale di affollamento del 29,05% superando in 1 fascia oraria il limite di affollamento orario consentito;

RILEVATO che in data 13 novembre 2012 è stato notificato dal Co.re.com. Calabria l’atto di contestazione n. 2/12/DIR del 30 ottobre 2012, alla Società Radio Tele Diogene S.r.l., esercente l’emittente televisiva locale Telediogene, per la violazione dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo 177/05 come modificato;

RILEVATO che la società Radio Tele Diogene S.r.l., in data 12 dicembre 2012, ha chiesto l'archiviazione del procedimento, dichiarando nello specifico "... *che alla luce di una puntuale verifica effettuata sulla trasmissione degli spot di pubblicità risultano diffusi n. 12 spot per una durata complessiva netta di minuti 9,08 pari al 15,13%, dunque sensibilmente inferiori al plafond del 25% consentito e sostenendo che "oltre ai 12 spot registrati, nella predetta fascia oraria, alcuna altra comunicazione può essere identificata come "spot" generalmente caratterizzato sia dall'indicazione dei prodotti e servizi consigliati al consumatore utente, sia dalla ditta produttrice, sia dai luoghi dove acquistarli"*";

RILEVATO che la parte, nell'ambito delle giustificazioni scritte ha richiesto di essere sentita ed essendo stata convocata in data 3 gennaio 2013 dal Co.re.com., in data 27 dicembre 2012 ha trasmesso una nota, con cui faceva richiesta di copia della documentazione e delle registrazioni afferenti la presunta violazione e contestualmente chiedeva il rinvio dell'audizione. L'Ufficio, in risposta alla richiesta formulata dal legale rappresentante della società, con nota datata 2 gennaio 2013, gli ha inviato soltanto le registrazioni afferenti il periodo contestato, avendo cura di precisare che tutti i concessionari privati hanno l'obbligo di conservare le registrazioni dei programmi per i tre mesi successivi la registrazione degli stessi, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Successivamente, il legale rappresentante della predetta società, con nota pervenuta al Co.re.com. in data 15 gennaio 2013, ha comunicato all'Ufficio di voler rinunciare all'audizione, perché ritenuta "superflua", dal momento che aveva già prodotto la memoria. Insistendo, per ultimo, nell'accoglimento della richiesta di archiviazione del procedimento, come già evidenziato nella memoria difensiva.

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Calabria, ha ritenuto di non accogliere le giustificazioni dell'emittente in merito alla diffusione di soli 12 *spot*, in quanto la parte non ha tenuto conto sicuramente della pubblicità in sovrapposizione trasmessa nell'ambito del programma dal titolo il "Truccone" del Network Port Tv, in cui apparivano spezzoni di video riconducibili a "Back Stage" in cui sfilavano modelle con nuove acconciature ed immagini di modelle che si sottoponevano al taglio di capelli. Nel caso di specie l'Ufficio ha computato, ai fini dell'affollamento orario solamente il tempo in cui è apparso in sovrapposizione il logo "Kemon", che produce e distribuisce prodotti destinati al mercato nazionale delle acconciature. La delibera n. 211/08/CSP, infatti, recante la comunicazione interpretativa relativa a taluni aspetti della pubblicità, ha stabilito che la sovrapposizione consiste nella diffusione simultanea o parallela del contenuto redazionale e del contenuto pubblicitario ed è caratterizzata dalla contemporanea trasmissione del programma e dalla sovrapposizione. Quest'ultima quindi, poiché rappresenta una forma di pubblicità è assoggettata ai limiti di affollamento orario e giornaliero e, come tale assimilabile alla disciplina degli *spot*. Pertanto il suddetto *Co.re.com.* ha proposto, per tale ragione, a

questa Autorità in data 30 gennaio 2013 l'irrogazione della sanzione, sia pure nel minimo edittale, pari a euro 1.033,00;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i.: «*La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle emittenti, anche analogiche, operanti in ambito locale non può eccedere il 25 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione. Un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva*»;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, le argomentazioni difensive proposte dalla Soc. Tele Radio Diogene, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale Telediogene sono prive di pregio, sussistendo effettivamente il superamento dei limiti, nell'esercizio dell'autorità di diffusione televisiva e gli obblighi da essa derivanti, tra i quali i limiti quantitativi alla diffusione di messaggi pubblicitari;

RITENUTA, pertanto, meritevole di accoglimento la proposta del Co.re.com. Calabria;

RITENUTO che il comportamento dell'emittente televisiva Telediogene riferito alla programmazione televisiva contestata, diffusa in data 6 settembre 2012, integra la violazione della disposizione contenuta nell'art. 38 comma 9 D.Lgs. 177/2005 e s.m.i.;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 e s.m.i.;

RITENUTO, per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) corrispondente al minimo edittale della sanzione al netto di ogni onere accessorio in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*: la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi lieve considerata la connotazione obiettiva dell'illecito realizzato consistente nella trasmissione di messaggi pubblicitari in ambito locale per una durata complessiva esigualmente superiore al limite orario percentuale non conforme alle vigenti disposizioni;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: la società in questione non risulta aver documentato che la stessa abbia adottato un comportamento tale da eliminare o attenuare le conseguenze della violazione in questione;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*: la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) corrispondente al minimo edittale della sanzione al netto di ogni onere accessorio;

VISTO l'art. 38, comma 9, d.lgs. 177/05 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione Servizi Media;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Radio Tele Diogene S.r.l., con sede legale in Via Risorgimento n. 107, Crotone (KR), esercente l'emittente televisiva locale Telediogene, di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.033,00 (milletrentatre/00) per la violazione dell'articolo 38, comma 9, del decreto legislativo 177/05 come modificato.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, Bilancio di previsione dello Stato, o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa, articolo 51 decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 come modificato, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 27/13/CSP*" entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 27/13/CSP".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 28 febbraio 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci